



**Spedito l'assegno - a seguito di sentenza ed invio conteggi - con successiva missiva, la compagnia di assicurazione comunicava che, della somma ricevuta, nulla era dovuto al legale. Poichè anche il Call Center confermava tale circostanza, l'attore (cliente) conveniva in giudizio il proprio avvocato al fine di ottenere la restituzione della somma versatagli come onorari e spese maturati successivamente alla emissione della sentenza. Costitutosi in giudizio, il legale chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la compagnia debitrice spiegando, nei confronti della stessa, autonoma domanda di risarcimento del danno conseguente alla lesione dell'onorabilità professionale. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace ha statuito che, con l'invio della lettera al danneggiato, avente un contenuto non veritiero e, con l'affermazione persistente in merito alla veridicità di quella che era una circostanza mendace, la spa Assicurazione abbia arrecato una lesione alla reputazione professionale del legale, la cui onestà è stata gravemente messa in dubbio dal proprio cliente (Giudice di Pace di Nola - ex Ottaviano - sentenza del 03.10.2014)**

---



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA**

**Quando la compagnia di assicurazione erroneamente comunica al danneggiato che la somma ricevuta no**

Scritto da Maria Cuomo

Giovedì 26 Febbraio 2015 00:00

---

**EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 2829/13 RG, passata in decisione all'udienza del 22/9/14

**promossa da**

NNN FFF, nato il <...> a <...>, c.f. <...>, residente in Terzigno (Na) alla Via <...>, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della citazione, dall'avv. Fff Ddd SSSS, c.f. <...>, PEC: <...> @avvocatinocera-pec.it, numero di fax: 081 <...> presso il cui studio elett.te domicilia in <...> alla<...> - **Parte Attrice**

Scritto da Maria Cuomo  
Giovedì 26 Febbraio 2015 00:00

---

## **CONTRO**

Avv. Fff AAA nato a <...> il <...> e ivi residente alla via Aaa, n. 20 (cod. fisc. <...>), rapp.fo e difeso dall'avv. Mmm AAA (cod fisc <...> - pec <...>@pec.it - fax 081 -<...>), presso il cui studio elett.te domicilia in <...>, alla via <...>, n. 34, giusta procura a margine della comparsa; - convenuta -

## **NONCHE'**

<...> ASSICURAZIONI S.P.A. P. IVA n° <...>, con sede legale e direzione in <...> alla Via <...> n° <...> in persona del suo procuratore ad negotia elettivamente domiciliata in Napoli alla Via <...>, presso lo studio dell'avv. Lll Mmm (<...>) che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa ( fax: 081. <...> e/o all'indirizzo di Posta elettronica: <...>@ibero.it; terzo chiamata in causa –

**OGGETTO:RIPETIZIONE DELL'INDEBITO e risarcimento del danno conseguente alla lesione dell'immagine professionale**

**CONCLUSIONI:** come da verbale.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

La domanda proposta dal sig. NNN Fff, nei confronti dell'AVV. Fff AAA , volta ad ottenere la restituzione della somma pari ad euro 563,00 corrisposta e percepita indebitamente dal professionista in considerazione della comunicazione effettuata dalla spa Assicurazione, all'esito dell'avvenuto risarcimento di un danno conseguente ad un incidente automobilistico, non può essere accolta.

Diversamente, la domanda proposta dall'AVV. Fff AAA in danno della spa <...> assicurazioni è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Tenuto conto della documentazione prodotta e delle difese delle parti, deve ritenersi che il contraddittorio è stato correttamente instaurato tra i soggetti titolari del diritto ad agire e a resistere nel presente giudizio.

Passando all'esame del merito, va detto che, la presente controversia scaturisce da una

Scritto da Maria Cuomo

Giovedì 26 Febbraio 2015 00:00

---

comunicazione effettuata dalla spa ASSICURAZIONE al danneggiato, con la quale la società rappresentava che l'assegno inviato ed intestato al cliente, pari ad euro 3.515,58 , era di sua esclusiva spettanza, atteso che, per il procuratore era stato disposto il separato pagamento della somma pari ad euro 2.195,33.

Tuttavia, diversamente da quanto riportato nella comunicazione allegata agli atti e non disconosciuta, secondo i conteggi fatti all'esito della sentenza resa dal GDP la somma pari ad euro 3.515,58 era comprensiva anche dei diritti maturati successivamente alla decisione e, più precisamente, dei diritti per la posizione e l'archivio; la disamina; le consultazioni; la predisposizione del fascicolo e dell'indice; per la corrispondenza informativa; per la richiesta delle copie; per il ritiro delle copie; la disamina del titolo esecutivo; la redazione del precetto; il mandato; la dattilografia e la collazione; la notifica; il ritiro dell'atto notificato e l'esame della relata, oltre accessori.

Sulla scorta di tale comunicazione, giustificato deve ritenersi il comportamento del danneggiato che ha richiesto spiegazioni al proprio difensore ed ingiustificato deve ritenersi il comportamento della società assicuratrice che, sebbene, più volte, compulsata, ha ommesso di chiarire con il destinatario della errata comunicazione, la verità.

Priva di pregio appare, sul punto, la giustificazione addotta dalla società nella parte in cui , difendendosi, nella comparsa ha asserito che il cliente avrebbe dovuto accontentarsi dei chiarimenti avuti dal legale anche sulla scorta della copia della sentenza che avrebbe dovuto permettere allo stesso cliente di elaborare i giusti conteggi e comprendere che la somma pari ad euro 563,00, non era di sua spettanza.

Ugualmente infondata deve ritenersi l'eccezione della parte convenuta in merito ad una presunta violazione da parte dell'Avvocato delle disposizioni di cui all'art. 40 del codice di deontologia professionale.

Invero dalla prova raccolta, ed in particolare con l'escussione del sig. Bbb Rrr, dipendente dello studio legale, è emerso che l'attore, NNN Fff, fu reso edotto dal procuratore dei conteggi e del fatto che, nell'assegno a lui intestato, era ricompresa la somma pari ad euro 563,00, dovuta al procuratore per l'ulteriore attività professionale svolta in suo favore, tant'è che egli provvide prontamente, senza esitazione alcuna, dato il rapporto fiduciario, a corrispondere al patrocinatore quanto richiesto e dovuto.

Il teste ha anche confermato che, allorquando il sig. NNN è tornato allo studio dell'avvocato reclamando, in virtù della comunicazione ricevuta dalla spa ASSICURAZIONE, la restituzione della somma corrisposta, ebbe a comunicare di aver avuto rassicurazione dal CALL CENTER in merito alla veridicità del contenuto della missiva e tale conferma fu data anche il giorno successivo, quando provò, in presenza del Bbb a contattare il medesimo CALL CENTER.

Solo tali circostanze, ovvero la lettera della Assicurazione e affermazioni del preposto al CALL CENTER hanno indotto l'attore a ritenere scorretto il comportamento del professionista; ad astenersi dall'affidarsi alla sua competenza per le altre questioni ed a intentare l'azione giudiziaria sottoposta alla cognizione di questo magistrato.

Orbene, prendendo atto delle difese della società ASSICURAZIONE, esaminati gli atti, questo Giudice deve ritenere infondata la pretesa del Nnn, posto che, quanto corrisposto al procuratore è effettivamente quanto a questi spettante.

Le somme dovute al danneggiato in virtù della sentenza, così come sostenuto dall'avvocato convenuto, realmente erano pari ad euro 2.952,58, corrispondenti alla somma incassata dalla parte avente diritto.

Le ulteriori somme, quindi, andavano versate al legale per l'attività propedeutica alla fase esecutiva , circostanza, peraltro, mai contestata dall'attore prima della ricezione della comunicazione inviata dalla UNIPOL nè dalla società assicuratrice in corso di causa

Da qui consegue il rigetto della domanda proposta nei confronti dell'AVV. Fff AAA.

Per quanto, invece, alla domanda proposta dal convenuto nei confronti della spa UNIPOL, va detto che, il comportamento della società assicuratrice ha integrato lesione della reputazione professionale dell'AVV. Fff AAA.



Passando, infatti, all'esame della pretesa del convenuto nei confronti della parte terza chiamata in causa, deve dirsi che, la tutela della reputazione, sia personale, sia professionale, di un individuo trova la propria disciplina già nella Costituzione, ai sensi degli artt 2 e 3 Cost dal punto di vista civilistico questa viene classificata quale diritto della personalità e in quanto tale gode di un'ampia protezione che consente di dare sbocco a domande di risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale.

In particolare, nel generico concetto di reputazione meritevole di tutela rientra anche quello di "decoro professionale", da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo; pertanto, il soggetto che ha subito una lesione della propria reputazione professionale ha diritto al risarcimento del danno, ferma restando la tutela penale prevista dall'art. 595 c.p. in caso di diffamazione, in quanto la violazione della dignità sociale e professionale della persona costituisce lesione di un valore costituzionalmente protetto.

Nella sentenza n. 16543 del 28 settembre 2012 la Corte di Cassazione ha proprio affrontato la questione della natura giuridica del danno derivante dalla lesione della reputazione professionale ed aderendo ad una consolidata giurisprudenza ha affermato che: "una volta dimostrata la lesione della reputazione professionale o personale -la quale va valutata in abstracto, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico - il danno è in re ipso, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana".

In pratica, come più volte affermato dalla Corte e, come ribadito in questa sentenza, la lesione della reputazione personale o professionale dà luogo ad un danno 'in re ipsa' ed il danno non patrimoniale che ne deriva è risarcibile a prescindere dalla effettiva sussistenza dalla prova di

conseguenze di carattere patrimoniale.

La pronuncia indicata ricalca una pronuncia precedente resa dalla Corte di cassazione nella sentenza del 18 aprile 2007 n. 9233.

Con tale sentenza i giudici di piazza Cavour avevano già enunciato il principio secondo il quale la perdita della immagine professionale o sociale, la quale di per sé costituisce danno reale, deve essere risarcita (sia a titolo contrattuale per inadempimento che a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del *neminem laedere*) in modo soddisfattivo ed equitativo, se la peculiare figura del danno lo richiede.

in tal senso, i giudici, accogliendo le doglianze prospettate dal ricorrente, avevano rievocato l'unanime orientamento giurisprudenziale sul punto (ex plurimis Cass. n. 2576/96; Cass. n. 11103/98; Cass. n. 4881/01), per il quale il risarcimento del danno conseguente alla lesione della reputazione personale costituirebbe danno ingiusto "in re ipsa".

Alla luce di quanto innanzi, non può revocarsi in dubbio che, con l'invio della lettera al danneggiato, avente un contenuto non veritiero e, con l'affermazione persistente in merito alla veridicità di quella che era una circostanza mendace, la spa Assicurazione abbia arrecato una lesione alla reputazione professionale del legale, ritenuto, ingiustamente, "imbrogliatore" (cfr contenuto dell'interrogatorio formale) dal proprio cliente.

Scritto da Maria Cuomo  
Giovedì 26 Febbraio 2015 00:00

---

Da qui consegue il diritto per il convenuto di ottenere il risarcimento del danno che, sussistendo, come sostenuto dalla Cassazione in re ipsa, si ritiene giusto liquidare equitativamente in euro 1.500,00

Sulla somma così determinata vanno riconosciuti gli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Tenuto conto della ratio della decisione, si ritiene giusto compensare le spese di lite tra parte attrice e le altre parti.

Per quanto al convenuto, con riferimento alla domanda proposta nei confronti della società assicuratrice, le spese seguono la soccombenza.

Visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. O. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/04/14; tenuto conto del valore del danno; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell'esito del giudizio; dell'attività professionale svolta dal

Scritto da Maria Cuomo  
Giovedì 26 Febbraio 2015 00:00

---

Procuratore nei due procedimenti connessi e riuniti; del numero delle "parti in causa le competenze vengono liquidate come da dispositivo.

## **PQM**

Il Giudice di pace di Ottaviano definitivamente pronunciando sulla domanda così come proposta da NNN FFF contro l'AVV. Fff AAA e sulla domanda proposta dall'AVV. Fff AAA contro la ASSICURAZIONI SPA, così provvede:

- Rigetta la domanda proposta da NNN Fff con compensazione delle spese di lite;

- Accoglie la domanda proposta dall'AVV. Fff AAA e quindi, ritenuta la lesione del decoro professionale, condanna la spa ASSICURAZIONI in persona dei legale rapp.te p.t., al risarcimento in suo favore della somma pari ad euro 1.500,00 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Scritto da Maria Cuomo

Giovedì 26 Febbraio 2015 00:00

---

- Condanna la spa ASSICURAZIONI in persona del legale rapp.te, al pagamento delle competenze che liquida in complessivi euro 1.250,00 di cui euro 50,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella percentuale del 15% da attribuirsi al procuratore , AVV. Mmm AAA, ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Nola il 3/10/14.

IL GIUDICE DI PACE

**Dott.ssa Maria CUOMO**